

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, c.d. "Codice terzo Settore", e ss.mm.ii., la Organizzazione di Volontariato "A.V. AIUTIAMOCI A VIVERE-ODV".

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, nonché l'istituzione e, se del caso, il trasferimento o la soppressione di eventuali dipendenze potranno essere attuate con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 12.

La durata della Organizzazione Di Volontariato in oggetto (in seguito anche in breve "ODV") non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2

SCOPI e FINALITÀ

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché con riferimento ai bisogni emergenti dalle condizioni attuali della società, si prefigge lo scopo di favorire l'assistenza materiale e morale verso i bisognosi, principalmente pazienti oncologici; di promuovere la realizzazione umana, psicologica, spirituale e religiosa della persona umana e attraverso l'attività volontaria e gratuita dei propri componenti si propone i seguenti scopi:

a) offrire un servizio completo e gratuito di assistenza ai malati di cancro, in particolare di quelli soli ed emarginati, attraverso la presenza presso il Reparto Oncologico e il servizio di trasporto ai centri radio/chemioterapici e diagnostici.

b) essere di supporto alle strutture sanitarie operanti nell'ambito territoriale dell'associazione che abbiano per scopo la lotta contro le malattie tumorali: questo è perseguibile mediante la messa a disposizione o la fornitura gratuita di strutture e di supporti tecnologici, mediante l'organizzazione di corsi ed incontri di aggiornamento, di convegni, di congressi, rivolti al personale sanitario delle medesime strutture, nonché mediante l'istituzione di borse di studio in favore di giovani medici, intitolate a persone che abbiano supportato economicamente l'Associazione, che abbiano prestato la propria opera ed il proprio tempo o si siano comunque prodigate in favore della stessa o che comunque si siano particolarmente distinte nel campo della cura e della ricerca scientifica sulle malattie tumorali, o che abbiano acquisito particolari meriti operando in attività di supporto alla ricerca ed in attività di volontariato rivolte in ogni caso all'assistenza dei malati di cancro;

c) svolgere campagne di informazione per la prevenzione della malattia tumorale.

d) promuove la cultura del volontariato nell'esercizio delle attività indicate all'articolo 3.

Art. 3 ATTIVITÀ

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale rientranti in particolare nelle lettere a), c), e u) dello stesso D.lgs. 117/2017.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvata in Assemblea degli associati.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi massimi di legge e l'Assemblea deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- d) Quote associative e contributi degli aderenti;
- e) Contributi pubblici e privati;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Rendite patrimoniali;
- h) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- i) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- j) Attività "diverse" di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il giorno (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

ASSOCIATI

Per la partecipazione all'ODV in qualità di associato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e/o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

CRITERI di AMMISSIONE ed ESCLUSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Avverso

l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel "libro associati" dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione, conseguente a grave inadempimento delle obbligazioni assunte;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la morosità degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

DIRITTI e DOVERI degli ASSOCIATI

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

b) Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV; al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

ORGANI dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 9

ASSEMBLEA degli ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 (tre) associati ove la Associazione abbia un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento), e di 5 (cinque) associati ove la stessa Associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, nonché personalmente tutti i consiglieri di amministrazione e tutti i membri dell'organo di controllo se nominati.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente eletto e avente funzione di segretario, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA degli ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra gli associati, i componenti del Consiglio di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;

g. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

h. delibera sull'esclusione degli associati;

i. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati; o. delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

l. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, nei limiti di legge. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

m. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

n. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli ASSOCIATI

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione

con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo se nominato.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO - FUNZIONI

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, sussistendone i presupposti di legge. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

Art. 15

ORGANO di CONTROLLO - COMPOSIZIONE

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 16

II SOGGETTO INCARICATO della REVISIONE LEGALE dei CONTI

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio, oppure, in alternativa una società di revisione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 ha efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 18

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

- TABACCO Marisa
- Maurizio Cavanna Notaio.